NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 27

Indennità sostitutiva

Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennita' che e' pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente articolo 10. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano. Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 20, l'indennita' prevista dal presente articolo e' devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del vigente codice civile. La liquidazione della indennita' e' disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-27-indennita-sostitutiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it